

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1630 - VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 31 maggio 1979 e decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 maggio corrente anno il Governo presentava al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, concernente il conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e il collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

Il Senato ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio ultimo scorso.

Peraltro i margini di tempo ormai ristrettissimi e la considerazione che il termine costituzionale per la conversione del decreto scadrà il 30 luglio prossimo venturo hanno indotto il Parlamento ad evitare ulteriori convocazioni che avrebbero dovuto essere effettuate non solo in regime di *prorogatio*, ma in concomitanza con la doppia consultazione popolare per l'elezione delle nuove Camere e dei rappresentanti al Parlamento

europeo. Il disegno di legge n. 1630/S decade, pertanto, con la fine della VII legislatura.

Il Governo ha deliberato, quindi, la ripresentazione in Parlamento del disegno di legge con il quale chiede la conversione in legge del decreto-legge in esame; con ciò riconfermando la procedura già seguita in passato, in occasione della riproposizione di disegno di legge di conversione (atto Senato n. 3 - VII legislatura) sostitutivo di identico disegno di legge (atto Senato n. 2603 - VI legislatura) decaduto per fine della legislatura.

* * *

Il ruolo determinante assunto, nel quadro generale dell'economia e più specificamente nel settore della produzione industriale, dai problemi del finanziamento delle imprese nell'attuale congiuntura, in relazione al fe-

nomeno inflazionistico che spinge in alto il costo del danaro e genera incertezza nella politica di investimento degli operatori economici, ha costituito la ragione preminente delle provvidenze recate dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, per il risanamento finanziario delle imprese industriali.

I meccanismi approntati dalla legge rappresentano uno strumento sulla cui utilità, a fini di risanamento economico e finanziario di situazioni aziendali malate nei cui confronti il sistema creditizio risulti particolarmente esposto, è dato fare affidamento.

Ora uno strumento siffatto, che opportunamente ripartisce gli oneri connaturati all'opera di risanamento parte sulla collettività e parte sul sistema creditizio, sempre nella prospettiva del recupero produttivo e quindi della restaurazione di un margine di redditività, è apparso idoneo anche per affrontare i gravi problemi connessi alla crisi che investe il settore dell'industria chimica, che è quello di cui la congiuntura ha prodotto i guasti più gravi ma che l'interesse generale dell'economia del Paese esige venga salvaguardato, non soltanto a tutela degli ingenti investimenti in esso operati ma anche a garanzia delle fonti di lavoro che da esso derivano e che le attuali prospettive dell'occupazione non consentono di mettere in pericolo.

Come già evidenziato nel corso del dibattito parlamentare che portò all'approvazione della legge n. 787, per applicare gli strumenti previsti da questa legge a casi di squilibri aziendali derivanti da cause strutturali estese e gravi è necessaria però la adozione di misure aggiuntive; ed in tale direzione si muove il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo e che si ha l'onore di rassegnare all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

Il complesso di misure adottate con il decreto è coerente all'impostazione data, fin dall'inizio, al meccanismo di risanamento finanziario delle imprese rappresentato dall'intervento delle banche e degli istituti creditorî riuniti in consorzio. Infatti, presentando al Parlamento il relativo disegno di legge, il Governo non aveva mancato di avvertire che lo strumento ivi delineato si riferiva « alle imprese che versano in una crisi economica

e finanziaria suscettibile di superamento con interventi esterni di carattere generale »; ma che per alcuni gruppi produttivi « il deterioramento della situazione è particolarmente grave e tale da rendere utili ma non sufficienti per il ritorno all'equilibrio economico e finanziario le misure contenute nel presente disegno di legge ». Già da allora, quindi, si prefiguravano « misure specifiche ed aggiuntive » rappresentate da « interventi, di carattere eccezionale, ben definiti rispetto sia ai possibili beneficiari sia agli oneri per la collettività » e « chiaramente finalizzati a riportare le imprese beneficiarie all'equilibrio economico e finanziario e per questa via ad assicurare la continuità della loro attività produttiva ».

Gli ulteriori interventi disposti dal Governo per consentire agli strumenti di risanamento approntati con la legge n. 787 di concretamente operare anche nel settore dell'industria chimica si muovono in tre direzioni:

- 1) ricapitalizzazione degli organismi creditizi;
- 2) incentivi per il collocamento delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale;
- 3) assunzione diretta da parte del Governo della gestione del regime autorizzativo previsto dalla legge n. 787.

* * *

Sul primo punto va considerato come le direttrici della prima operazione di risanamento avviata nel settore con la progettata costituzione del consorzio per la SIR prevedano un rilevante apporto del sistema creditizio in termini di conversione in azioni dei crediti dallo stesso sistema vantati nei confronti delle società del gruppo.

L'immobilizzo conseguente ad una operazione siffatta — particolarmente ingente per il Credito industriale sardo che, in ragione della sua localizzazione nella Regione, vede ammontare a circa l'85 per cento del totale dei propri impieghi il volume delle esposizioni delle società di quel gruppo — comporta pressanti esigenze di ricapitalizzazione per gli organismi creditizi interessati (Banco

di Napoli, di Sicilia, di Sardegna e CIS), anche in relazione alla loro partecipazione negli istituti di credito speciale pure intervenienti all'operazione di risanamento (ICIPU e ISVEIMER). Va, inoltre, considerato come le stesse agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 787 del 1978, pur riducendo l'incidenza negativa sul conto economico delle istituzioni creditizie coinvolte nel processo di ristrutturazione delle imprese, possono non essere sufficienti ad evitare perdite di esercizio.

In ogni caso rimangono insoluti i cennati problemi di liquidità in cui versano alcuni istituti di credito speciale. Importanti imprese, infatti, non sono in grado di effettuare con regolarità il servizio di ammortamento dei mutui contratti, mentre gli istituti sono comunque tenuti a onorare gli impegni assunti nei confronti dei portatori dei titoli.

Per ovviare a tale situazione e in vista degli ulteriori impegni richiesti dalla partecipazione a società consortili, alcuni istituti di credito speciale hanno già avviato autonomi processi di ricapitalizzazione, richiedendo ulteriori apporti di capitale ai propri partecipanti. Ciò impone, a sua volta, la necessità di rafforzare il patrimonio dei Banchi meridionali, i quali non sarebbero altrimenti in grado di sottoscrivere gli aumenti di capitale degli istituti speciali cui partecipano e di partecipare anche direttamente ai consorzi che li interessano.

A tale esigenza si aggiunge quella — già avvertita dal Governo, che presentò a suo tempo apposito disegno di legge — di incrementare il patrimonio dei Banchi stessi per riequilibrare il rapporto tra i mezzi propri e l'entità della raccolta.

A ciò provvede l'articolo 1 del decreto-legge, con il quale vengono stanziati nei due esercizi 1979-1980 lire 150 miliardi in favore del Banco di Napoli, lire 75 miliardi in favore del Banco di Sicilia e lire 25 miliardi in favore del Banco di Sardegna nonché uno stanziamento speciale di lire 130 miliardi a favore del Credito industriale sardo che, pur trovandosi ancor più degli altri istituti di credito speciale nella necessità di rafforzare il proprio patrimonio, non può far ricorso ai partecipanti per difficoltà proprie

e per i limiti legislativi che non consentono alla Cassa per il Mezzogiorno di partecipare adeguatamente ad un aumento di capitale dell'istituto sardo.

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge prevedono, con norme di dettaglio, alla ripartizione dei conferimenti tra fondi di dotazione e fondi di riserva.

* * *

Sul secondo punto occorre considerare come, anche dopo gli interventi di ricapitalizzazione sopra descritti, rimanga aperto il problema di assicurare agli istituti di credito speciale la necessaria liquidità.

Gli istituti sono infatti tenuti ad approvvigionarsi di fondi aggiuntivi a quelli necessari per far fronte alla normale attività di finanziamento di nuovi investimenti, in un mercato obbligazionario già caratterizzato da scarsa propensione per l'acquisto di attività finanziarie a media e lunga scadenza a motivo delle incertezze sulle prospettive del livello di inflazione e del quadro economico generale.

Al fine di agevolare la provvista di fondi da parte di detti istituti, con l'articolo 4 del provvedimento si prevede il ricorso allo strumento della concessione della garanzia dello Stato sulle obbligazioni da emettere a tassi di mercato; il che, per un verso, rende le obbligazioni stesse più appetibili da parte dei risparmiatori e quindi più facilmente collocabili sul mercato e, per altro verso, ne consente, in caso di necessità, l'acquisto da parte dell'Istituto di emissione il quale, per legge e per statuto, può effettuare investimenti solo in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La concessione della garanzia statale sulle obbligazioni, di fatto, rende possibile una qualche forma di ricorso alla Banca centrale degli istituti di credito industriale da attivare in casi di necessità.

La norma, del resto, rappresenta l'estensione e la qualificazione di una disposizione da lungo tempo esistente nel nostro ordinamento. Infatti, l'articolo 5 del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, già attribuisce allo Stato il potere di accordare in via amministrativa la propria garanzia sulle obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano.

Si tratta quindi di armonizzare tale norma, introdotta nella legge istitutiva dell'ente specificamente creato per il finanziamento del comparto industriale del Paese, con i successivi sviluppi legislativi che hanno affiancato all'IMI altri istituti abilitati all'esercizio del credito industriale.

La garanzia dello Stato non è però illimitata, essendo essa ancorata ad un tetto limite di lire 300 miliardi, concessa solo a seguito di una valutazione da operarsi da parte degli organi di governo del sistema creditizio per singole serie speciali di obbligazioni e finalizzata alla provvista di fondi per il credito industriale.

* * *

Sul terzo punto va considerato come l'adozione delle misure sopra illustrate si appalesa tanto più necessaria ed urgente in quanto esse sono finalizzate a rendere possibili interventi consortili di risanamento nel comparto della chimica con specifico riguardo ad imprese operanti nel Mezzogiorno.

In tale contesto — sviluppando quanto già premesso — occorre sottolineare come tali interventi consortili si pongano con caratteristiche del tutto peculiari rispetto a quelle considerate in via di principio dalla legge n. 787 del 1978. La finalità di questa legge, come risulta anche dall'approfondito dibattito che ne ha preceduto l'approvazione, è quella di incentivare, mediante misure di agevolazione fiscale, l'azione del sistema bancario per il risanamento di imprese industriali le cui difficoltà siano di ordine prevalentemente finanziario. Nel caso dei gruppi chimici in questione, il compito assunto dalle banche e dagli istituti di credito risulta di ben maggiore ampiezza e difficoltà, trattandosi di intervenire in favore di complessi produttivi in profonda, anche se presumibilmente reversibile, crisi industriale.

Se il Governo ha ritenuto, pur nel rispetto delle autonome valutazioni degli enti creditizi e quindi nella salvaguardia della volontarietà dell'intervento, di appoggiare la costituzione di consorzi bancari, lo ha fatto per considerazioni generali attinenti diversi ordini di esigenze. Anzitutto, quella di evitare le conseguenze sociali e politiche che

potrebbero derivare dal venir meno, in zone del Mezzogiorno fra le più bisognose di sviluppo economico, delle aspettative connesse all'abbandono di iniziative promesse e ancor più dalla distruzione di posti di lavoro creati in tempi recenti, anche in imprese minori collegate in larga parte alla costruzione e alla manutenzione degli impianti primari, con aggravamento del già elevato tasso di disoccupazione. Va inoltre tenuta presente l'esigenza di non disperdere un patrimonio tecnologico e di organizzazione produttiva in un settore, come quello chimico, nel quale occorre ancora colmare il *deficit* nei rapporti commerciali fra l'Italia e gli altri Paesi.

La peculiarità e specificità degli interventi consortili rendono pertanto opportuna la assunzione da parte dell'autorità governativa della competenza autorizzatoria relativa alla costituzione del consorzio in questione e al consolidamento dei crediti vantati dalle aziende ed istituti nei confronti delle società del gruppo. Pertanto — in deroga agli articoli 1 e 5 della legge n. 787, i quali delineano un procedimento che si struttura in una direttiva generale del CICR e in autorizzazioni della Banca d'Italia — l'articolo 5 del decreto-legge attribuisce tale competenza direttamente al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Restano ovviamente ferme tutte le altre condizioni previste dalla legge n. 787 del 5 dicembre 1978 e, in particolare, i vincoli disposti a garanzia della corretta utilizzazione dell'intervento bancario, dai commi quinto e sesto dell'articolo 1.

* * *

La particolare situazione degli istituti interessati che richiede interventi in tempi brevi, da una parte, e lo scioglimento delle Camere, dall'altra, impongono il ricorso allo strumento del decreto-legge. È infatti necessario dotarsi di strumenti operativi di intervento prima che il deterioramento della situazione mini la credibilità delle istituzioni con effetti negativi sulla capacità di reperimento dei fondi sul mercato interno e su quelli esteri e con conseguente difficoltà nel regolare processo di finanziamento degli investimenti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, recante conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale.

Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 31 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare i fondi patrimoniali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e del Credito industriale sardo nonchè di agevolare il collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, ripartita in ragione di lire 265 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 115 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 150 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 75 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 25 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1979 e lire 10 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 130 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 30 miliardi nell'anno 1980.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, fino all'importo complessivo in valore nominale di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1979. Tale limite potrà essere variato per gli anni successivi con la legge finanziaria.

La garanzia dello Stato di cui al precedente comma diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui ai precedenti articoli graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per la partecipazione a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

All'onere di lire 265 miliardi derivanti dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna » (miliardi 250) e « Difesa del suolo » (miliardi 15).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO